

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia



REGIONE
PUGLIA

ANNO LVII

BARI, 14 LUGLIO 2026

n. 8 *straord.*



Statuto, leggi e regolamenti regionali
Deliberazioni della Giunta regionale

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della Legge regionale 15 giugno 2023, n. 18, è pubblicato con frequenza bisettimanale, attraverso edizioni ordinarie, di norma il lunedì e il giovedì, straordinarie e supplementari. Il BURP si articola in tre sezioni.

Nella prima sezione sono pubblicati gli atti della Regione Puglia, di seguito elencati per tipologia:

- a) lo Statuto, le leggi e i regolamenti regionali;
- b) gli atti aventi contenuto normativo a rilevanza esterna;
- c) le deliberazioni del Consiglio regionale;
- d) le deliberazioni della Giunta regionale;
- e) i decreti e le ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- f) i decreti del Presidente del Consiglio regionale;
- g) le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale;
- h) le determinazioni dirigenziali aventi contenuto di interesse generale, in primis quelle che definiscono i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili e vantaggi economici di qualunque genere, oppure che specificano criteri e modalità per il rilascio di autorizzazioni, accreditamenti, licenze e provvedimenti analoghi, nonché ogni determinazione dirigenziale che la struttura regionale adottante ritenga di pubblicare;
- i) gli atti dell'amministrazione regionale di cui sia disposta la pubblicazione in base all'ordinamento vigente;
- j) le richieste di referendum regionali, i relativi atti d'indizione e la proclamazione dei risultati.

Nella seconda sezione sono pubblicati gli atti degli enti pubblici e privati e degli organi giurisdizionali dello Stato, di seguito elencati per tipologia:

- a) le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Puglia o a leggi statali o a conflitti di attribuzione che coinvolgono la Regione Puglia;
- b) le ordinanze degli organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità costituzionale relative a leggi regionali;
- c) i ricorsi e le ordinanze promossi innanzi alla Corte costituzionale aventi ad oggetto questioni di legittimità costituzionale delle leggi della Regione Puglia, insieme ai provvedimenti adottati dalla Corte costituzionale per la definizione di tali giudizi;
- d) gli atti di organi statali o comunitari di cui sia prescritta la pubblicazione nel bollettino ufficiale da norma di legge oppure la cui pubblicazione sia disposta dal Presidente della Giunta regionale;
- e) gli atti degli enti locali e degli enti pubblici e privati, la cui pubblicazione sia richiesta dagli stessi anche in ragione di prescrizioni normative o regolamentari;
- f) tutti gli altri atti di particolare interesse per la Regione Puglia, adottati da qualunque autorità o ente diverso dalla Regione, la cui pubblicazione sia disposta dal Presidente della Giunta regionale o dall'autorità giudiziaria.

Nella terza sezione sono pubblicati tutti gli atti e gli avvisi della Regione e di altri enti pubblici che interessano la collettività regionale la cui pubblicità risponda a esigenze di carattere informativo diffuso, nonché gli atti e avvisi relativi alle procedure di reclutamento del personale o alle procedure di affidamento per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture, con particolare riferimento a:

- a) provvedimenti di approvazione di bandi e avvisi in materia di contratti pubblici;
- b) provvedimenti di avvio delle procedure di reclutamento del personale;
- c) determinazioni dirigenziali di approvazione delle graduatorie di affidamento e/o di concorso;
- d) determinazioni dirigenziali di costituzione delle commissioni di gara e/o di concorso;
- e) altri atti delle procedure di affidamento e/o procedure concorsuali la cui pubblicazione sia richiesta da legge.

SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell’accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

SEZIONE PRIMA

Statuto, leggi e regolamenti regionali

LEGGE REGIONALE 8 luglio 2026, n. 9

“Disciplina del sistema integrato di educazione e istruzione per l’infanzia” 4

LEGGE REGIONALE 8 luglio 2026, n. 10

“XII legislatura - 7° provvedimento di riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettere a) ed e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126” 17

LEGGE REGIONALE 8 luglio 2026, n. 11

“Modifiche alla legge regionale 20 aprile 2023, n.6 (Misure di salvaguardia per la tutela del riccio di mare) e disposizioni per la gestione sostenibile della risorsa *Paracentrotus lividus*” 23

Deliberazioni della Giunta regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 luglio 2026, n. 915

Deliberazione della Giunta regionale 9 giugno 2026, n. 752 “Crisi strutturale del settore vitivinicolo regionale. Linee di indirizzo per il contenimento delle rese di uva per ettaro da applicarsi a tutti i disciplinari dei vini a Indicazione Geografica Protetta (IGP) per la tipologia “rossi”. Annualità 2026”. Rettifica. 27

SEZIONE PRIMA

Statuto, leggi e regolamenti regionali

LEGGE REGIONALE 8 luglio 2026, n. 9

“Disciplina del sistema integrato di educazione e istruzione per l’infanzia”

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:**CAPO I****Disposizioni generali****Art. 1****Oggetto**

1. La presente legge attua le disposizioni previste dalla riforma del Sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino ai sei anni di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 (Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107), d’ora in avanti indicato come Sistema integrato zerosei.

Art. 2**Finalità**

1. La presente legge, in raccordo con le previsioni del d. lgs. 65/2017, persegue le seguenti finalità:
 - a) sviluppo e programmazione del Sistema integrato zerosei in Puglia;
 - b) definizione delle linee d’intervento per il supporto professionale al personale addetto nel sistema;
 - c) promozione dei coordinamenti pedagogici territoriali;
 - d) adeguamento dei sistemi informativi alla riforma del Sistema integrato zerosei;
 - e) monitoraggio e valutazione del Sistema integrato zerosei in concorso con gli enti locali e gli attori del sistema di offerta per l’infanzia;
 - f) definizione dei requisiti strutturali, organizzativi, funzionali e qualitativi dei servizi educativi per l’infanzia;
 - g) disciplina delle procedure di autorizzazione, accreditamento e vigilanza effettuate dagli enti locali con riguardo ai servizi educativi che accolgono minori di età compresa tra tre mesi e tre anni.
2. Le finalità di cui al comma 1 sono perseguite mediante:
 - a) la progressiva gratuità di accesso al Sistema integrato zerosei, considerando prioritaria la situazione economica delle famiglie e ulteriori condizioni di fragilità;
 - b) l’attribuzione di centralità al progetto educativo;
 - c) la diffusione dei coordinamenti pedagogici territoriali per assicurare omogeneità nella pluralità, efficienza e qualità dei sistemi di offerta locali zerosei sia sul piano educativo sia sul piano organizzativo gestionale;
 - d) la riduzione di svantaggi culturali, sociali e relazionali e la valorizzazione di tutte le bambine e di

- tutti i bambini e un'adeguata organizzazione degli spazi e delle attività;
- e) il sostegno della primaria funzione educativa delle famiglie;
 - f) la definizione delle caratteristiche degli edifici e delle attrezzature dei servizi educativi con riguardo alle condizioni di salute e benessere delle bambine e dei bambini nonché delle addette e degli addetti, alla partecipazione della comunità a vario titolo coinvolta nel Sistema integrato zerosei, alla connessione urbana con il territorio circostante;
 - g) l'inclusione delle bambine e dei bambini con disabilità certificata e con bisogni educativi speciali nei percorsi educativi, attraverso progetti personalizzati;
 - h) azioni di coordinamento con il sistema di tutela delle bambine e dei bambini dal rischio di abusi e maltrattamenti da parte degli adulti;
 - i) l'individuazione degli strumenti di monitoraggio del benessere lavorativo del personale;
 - j) l'integrazione fra servizi pubblici e privati per assicurare un sistema omogeneo nella pluralità dell'offerta in funzione delle esigenze educative delle bambine e dei bambini e dei bisogni delle famiglie;
 - k) la promozione della qualità dell'offerta educativa mediante la formazione continua in servizio, la dimensione collegiale del lavoro educativo e il coordinamento pedagogico zerosei;
 - l) la promozione della continuità del percorso educativo e scolastico;
 - m) la promozione del prolungamento orario del sistema di offerta educativo mediante il collegamento funzionale tra servizi educativi e scuola dell'infanzia e l'interazione con servizi socioeducativi, culturali, ricreativi e sportivi;
 - n) l'ampliamento qualitativo e quantitativo del Sistema integrato zerosei, con particolare riferimento ai territori nei quali l'offerta educativa risulta carente o sotto dimensionata rispetto alla domanda delle famiglie, in una logica di riequilibrio territoriale.

3. La Regione programma e coordina l'avvio e l'attuazione del Sistema integrato di educazione e istruzione zerosei nell'ottica di favorire l'equilibrato sviluppo psicofisico e l'adeguata crescita educativa delle bambine e dei bambini quali soggetti titolari di diritti individuali, senza distinzione di alcun tipo in relazione alle famiglie di appartenenza garantendo la parità di opportunità nell'accesso all'apprendimento inteso come elaborazione di significati, all'educazione, all'istruzione, alla cura, alla relazione e al gioco.

4. La Regione rende effettivo quanto disposto al comma 3 anche attraverso misure di sostegno economico per le famiglie e di supporto agli enti locali per lo sviluppo di competenze e per l'incremento dei servizi di educazione e istruzione da zero a sei anni.

CAPO II

Articolazione del Sistema integrato zerosei

Art. 3

Sistema integrato di educazione e istruzione zerosei

1. I servizi educativi per l'infanzia, le scuole dell'infanzia nonché i Poli per l'infanzia costituiscono il sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni.

Art. 4

Servizi educativi per l'infanzia

1. I servizi educativi per l'infanzia sono:

- a) il nido e il micronido, che accolgono minori di età compresa tra tre mesi e tre anni, concorrono con la comunità educante in cui sono inseriti alla loro crescita e formazione, nel quadro delle politiche per la

prima infanzia e delle garanzie del diritto all'educazione, nel rispetto dei caratteri individuali, culturali e religiosi dei minori;

- b) la sezione primavera, che accoglie minori di età compresa tra ventiquattro e trentasei mesi e i minori che compiono ventiquattro mesi entro il 31 dicembre dell'anno educativo ed è di norma aggregata a scuole dell'infanzia;
- c) i servizi integrativi per l'infanzia che, con diverse formule organizzative e progettuali, arricchiscono l'offerta educativa e concorrono al benessere dei bambini e delle bambine pur non attuando precipuamente il percorso pedagogico zerosei quale elemento distintivo del progetto educativo. Tali servizi concorrono con la comunità educante in cui sono inseriti le bambine e i bambini alla loro crescita e formazione, nel quadro delle politiche per la prima infanzia e delle garanzie del diritto all'educazione, nel rispetto dei caratteri individuali, culturali e religiosi dei minori e consentono una frequenza flessibile, per un massimo di cinque ore giornaliere, articolandosi come segue:
 - 1) centro educativo per la prima infanzia, che accoglie minori di età compresa tra dodici e trentasei mesi, non prevede il servizio di mensa;
 - 2) nido in famiglia, che accoglie minori di età compresa tra tre e trentasei mesi in un contesto domestico adeguatamente organizzato;
 - 3) servizio di educazione a domicilio, aperto a minori di età compresa tra tre e trentasei mesi in un contesto familiare domiciliare.

2. L'offerta di servizi integrativi per bambini e famiglie di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c), punto 2, del d. lgs 65/2017 è integrata nei servizi per le famiglie previsti all'articolo 46 della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia) con cui, sui temi dell'educazione e della genitorialità, i servizi educativi zerosei si coordinano.

Art. 5

Scuole dell'infanzia

- 1. Nell'ambito delle leggi che ne disciplinano il funzionamento, le scuole dell'infanzia, articolate in offerta statale e paritaria, comunale e privata, accolgono minori di età compresa tra tre e cinque anni.
- 2. Il sistema di offerta di cui al comma 1 garantisce l'accoglienza e l'inclusione di tutti i bambini e di tutte le bambine nel rispetto dei caratteri individuali, culturali e religiosi dei minori e concorre a garantire la libera scelta delle famiglie.

Art. 6

Poli per l'infanzia

- 1. Al fine di consolidare il sistema integrato di educazione e istruzione dai primi mesi di vita al compimento dei sei anni di età e di favorire la continuità educativa, la Regione, d'intesa con l'Ufficio scolastico regionale, tenuto conto delle proposte formulate dagli enti locali, programma la costituzione di Poli per l'infanzia ai sensi dell'articolo 3 del d. lgs. 65/2017, intesi come contesto educativo, formato da un unico plesso o da edifici vicini, all'interno del quale sono presenti almeno un servizio educativo per l'infanzia ai sensi dell'articolo 4 e una scuola dell'infanzia ai sensi dell'articolo 5, nel quadro di un progetto educativo caratterizzato dalla continuità educativa ai sensi delle Linee pedagogiche per il sistema integrato zerosei di cui al decreto ministeriale 22 novembre 2021, n. 334 (Adozione delle "Linee pedagogiche per il sistema integrato zerosei" di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65), e uno spazio soglia attrezzato aperto al territorio.
- 2. I caratteri distintivi dei Poli per l'infanzia di cui al comma 1 sono:
 - a) realizzazione di un percorso educativo zerosei;
 - b) condivisione di spazi collettivi, servizi generali e risorse professionali;
 - c) flessibilità nell'utilizzo degli spazi disponibili e la diversificazione delle funzioni;

- d) elaborazione di soluzioni educative, organizzative, gestionali innovative;
- e) svolgimento di attività strutturate di ricerca;
- f) formazione congiunta del personale educativo e docente;
- g) pratica della partecipazione e dell'apertura al territorio.

CAPO III

Organizzazione dei servizi educativi per l'infanzia e dei Poli per l'infanzia

Art. 7

Forme di titolarità e gestione dei servizi educativi per l'infanzia

1. Al fine di assicurare un'offerta plurale e diversificata per i servizi educativi, anche mediante la sinergia tra soggetti pubblici e privati, sono previste le seguenti forme di titolarità e gestione:
 - a) titolarità e gestione diretta da parte dei comuni, anche in forma associata, o di altri soggetti pubblici istituzionalmente competenti;
 - b) titolarità da parte dei comuni e gestione indiretta, mediante affidamento a soggetti privati in conformità alla normativa vigente in materia;
 - c) titolarità e gestione privata.
2. L'affidamento dei servizi educativi di cui alla lettera b) del comma 1, avviene, ai sensi della normativa vigente, nel rispetto delle clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro e degli accordi decentrati stipulati da organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e della normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
3. Al fine di riconoscere la libera scelta delle famiglie, è garantito pari accesso a tutti i servizi educativi senza distinzione alcuna in base alle forme di titolarità e gestione.
4. Nell'ambito delle leggi che disciplinano i rapporti tra i soggetti di cui al comma 1, gli enti locali garantiscono in ogni caso l'integrazione, il coordinamento e forme di collaborazione tra servizi educativi presenti sul territorio, anche sperimentando formule organizzative e gestionali miste per il miglioramento e l'accompagnamento di minori e famiglie.

Art. 8

Utenti dei servizi educativi per l'infanzia a offerta pubblica

1. I servizi educativi a titolarità pubblica e quelli a titolarità privata convenzionati con i comuni sono denominati servizi educativi a offerta pubblica e sono aperti, senza distinzione alcuna in relazione al gruppo sociale di appartenenza, anche apolidi o stranieri non accompagnati, a tutte le bambine e a tutti i bambini rientranti nella fascia di età da tre a trentasei mesi, residenti o domiciliati o che abbiano un genitore che presta l'attività lavorativa nel comune in cui sono ubicati i servizi educativi o in comuni limitrofi. Le bambine e i bambini non residenti nel comune in cui sono ubicati i servizi educativi a offerta pubblica possono essere accolti in caso di disponibilità di posti e sulla base di intese fra i comuni interessati.

Art. 9

Soggetti gestori dei servizi educativi per l'infanzia

1. I titolari della gestione dei servizi educativi, denominati soggetti gestori, garantiscono la qualità e la continuità degli interventi sul piano educativo nonché l'efficacia e l'efficienza sul piano organizzativo e gestionale, assicurando lo svolgimento delle funzioni di direzione gestionale e di coordinamento pedagogico

e garantendo in particolare:

- a) la predisposizione e l'attuazione del progetto educativo di cui all'articolo 20;
 - b) la predisposizione della carta dei servizi di cui all'articolo 21;
 - c) la predisposizione del sistema di tutela delle bambine e dei bambini dal rischio di abusi e maltrattamenti da parte degli adulti di cui all'articolo 2 nonché l'acquisizione del certificato penale antipedofilia del personale dipendente di cui al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39 (Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile);
 - d) il coordinamento con gli altri servizi educativi per l'infanzia presenti nel territorio e con le aziende sanitarie locali;
 - e) la stipula dei contratti di assicurazione sulla responsabilità civile previsti dalla normativa vigente per il personale e le bambine e i bambini utenti del servizio;
 - f) il rispetto della normativa vigente in materia d'igiene, sicurezza e sanità;
 - g) l'offerta di prodotti alimentari nella logica di un sistema di qualità prioritariamente fondato sulla filiera corta e la sostenibilità;
 - h) la formazione continua in servizio del personale;
 - i) la periodica messa a disposizione dei comuni delle informazioni di propria competenza relative ai servizi affinché confluiscono nei sistemi informativi regionali;
 - j) la partecipazione delle famiglie.
2. I soggetti gestori assicurano, altresì, al personale impiegato nei servizi educativi l'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento.

Art. 10

Organizzazione dei Poli per l'infanzia

1. I Poli per l'infanzia sono programmati dalla Regione d'intesa con l'Ufficio Scolastico regionale per la Puglia senza dare luogo a organismi dotati di autonomia scolastica, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del d. lgs. n. 65/2017.
2. La Regione definisce le modalità di gestione dei Poli per l'infanzia in raccordo con l'Ufficio scolastico regionale per la Puglia, sentita l'ANCI regionale, attraverso indirizzi da approvare con il regolamento regionale di cui all'articolo 28.

CAPO IV

Procedure e funzioni amministrative

Art. 11

Autorizzazione dei servizi del Sistema integrato zerosei

1. Le unità di offerta dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 4, sono autorizzate dai comuni in cui hanno la sede operativa in conformità alle previsioni di cui alle presenti disposizioni e al regolamento regionale di cui all'articolo 28.
2. Il provvedimento comunale di autorizzazione prevede:
 - a) la denominazione del soggetto titolare e del soggetto gestore se diverso dal titolare; nel caso di autorizzazione di un servizio educativo a titolarità pubblica, il soggetto gestore può essere individuato entro novanta giorni dall'approvazione del provvedimento di autorizzazione del servizio, a pena di decadenza dell'autorizzazione;
 - b) la natura giuridica del soggetto titolare e del soggetto gestore se diverso dal titolare;

- c) l'esatta ubicazione del servizio educativo;
 - d) la tipologia di servizio erogato;
 - e) la ricettività massima autorizzata.
3. I casi di decadenza dell'autorizzazione sono disciplinati dall'articolo 22.
4. Le modifiche agli elementi posti a base del provvedimento comunale di autorizzazione che comportano la sospensione o la revoca dell'autorizzazione sono disciplinate ai sensi del regolamento regionale di cui all'articolo 28.
5. L'autorizzazione è rilasciata in via definitiva e sottoposta a convalida nei casi in cui siano intervenute modifiche agli elementi posti a base del provvedimento comunale che non comportino la decadenza di cui al comma 3 e nel caso di cui all'articolo 25, comma 1.
6. Ove le unità di offerta dei servizi educativi per l'infanzia di cui al comma 1 possiedono i requisiti strutturali per dare luogo, unitamente ad una scuola dell'infanzia statale o paritaria operativa in edifici vicini ad un Polo per l'infanzia, in conformità alle previsioni di cui all'articolo 10 e al regolamento regionale di cui all'articolo 28, quest'ultimo è inserito dal comune in cui il Polo ha sede operativa nell'apposito elenco regionale dei Poli per l'infanzia.

Art. 12

Registro telematico regionale dei servizi educativi del Sistema integrato zerosei e dei Poli per l'infanzia

1. Al fine di consentire la consultazione pubblica dell'elenco dei servizi educativi del Sistema integrato zerosei regionale e dei Poli per l'infanzia e di garantire la trasparenza informativa nei confronti delle famiglie, è istituito presso la Sezione Istruzione e Università o altra struttura amministrativa competente in base al modello organizzativo regionale che ne garantisce la gestione amministrativa, tecnica ed informatica, un Registro telematico dei servizi educativi del Sistema integrato zerosei e dei Poli per l'infanzia che raccoglie i dati inseriti dai comuni in sede di rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 11.
2. Entro trenta giorni dall'approvazione dell'autorizzazione al funzionamento di cui all'articolo 11, la Sezione Istruzione e Università verifica la legittimità formale del provvedimento autorizzatorio e rende disponibili in consultazione pubblica i dati contenuti nel Registro telematico.
3. L'iscrizione nel Registro di cui al comma 1 garantisce la qualità dell'accoglienza e delle prestazioni e costituisce requisito propedeutico all'accesso al finanziamento pubblico.

Art. 13

Accreditamento

1. Ai fini dell'accesso a finanziamenti pubblici per il sostegno del sistema integrato zerosei tramite contrattualizzazione con l'amministrazione pubblica, a garanzia della capillarità e della qualità dell'offerta di accoglienza educativa per minori su tutto il territorio regionale, sono previste specifiche forme di accreditamento mediante Avvisi approvati dall'amministrazione regionale nel rispetto della disciplina dei fondi volta per volta utilizzabili. Per i servizi già accreditati, la conferma di accreditamento per le annualità successive tiene conto della necessità di evitare duplicazioni amministrative e oneri aggiuntivi.
2. L'autorizzazione al funzionamento e l'iscrizione nel Registro regionale di cui all'articolo 12 sono condizioni propedeutiche all'accREDITAMENTO di cui al comma 1.

Art. 14

Coordinamenti pedagogici territoriali

1. Al fine di consolidare il sistema integrato zerosei e di favorire la continuità educativa, la Regione, ai

sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c), del d.lgs. 65/2017, d'intesa con l'Ufficio scolastico regionale e l'ANCI regionale, promuove i coordinamenti pedagogici territoriali del Sistema integrato zerosei presso i comuni.

2. I coordinamenti pedagogici territoriali favoriscono il raccordo e l'integrazione dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia presenti nel territorio di riferimento nonché l'armonizzazione delle finestre temporali per la presentazione delle domande di accesso ai servizi educativi con le misure di sostegno economico per le famiglie, attraverso:

- a) la formazione congiunta del personale educativo e docente nonché il sostegno tecnico al lavoro educativo e alla gestione e all'organizzazione del gruppo di lavoro;
- b) la realizzazione di incontri, confronti e scambi tra istituzioni educative e scolastiche in ottica di continuità pedagogica e visione pedagogica e didattica integrata;
- c) la promozione dell'innovazione e della sperimentazione e della ricerca educativa nonché la documentazione delle stesse;
- d) il sostegno alla partecipazione da parte delle famiglie e di tutta la comunità educante al progetto educativo;
- e) la promozione della cultura dell'infanzia e della genitorialità;
- f) il supporto ai percorsi di monitoraggio e di valutazione della qualità dei singoli servizi nel contesto territoriale di riferimento;
- g) il raccordo tra servizi educativi, scolastici, sociali e sanitari presenti nel territorio di riferimento;
- h) l'inserimento del sistema integrato zerosei nel sistema urbano di prossimità, con particolare riferimento ai temi dell'accessibilità e della continuità con gli spazi aperti esterni e con il sistema verde territoriale.

3. Sulla base di accordi territoriali tra più enti rientranti in territori limitrofi o vicini, possono essere attribuite al coordinamento pedagogico territoriale funzioni sovracomunali, anche connesse alla gestione dei finanziamenti per il sistema integrato zerosei.

4. All'interno del coordinamento pedagogico territoriale opera almeno una figura con mansione di coordinatore pedagogico che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 3 bis del d.lgs. 65/2017, è in possesso dei titoli previsti dalla vigente legislazione.

CAPO V

Requisiti dei servizi educativi

Art. 15

Ubicazione dei servizi educativi

1. I servizi educativi sono situati nelle zone urbanistiche destinate a servizi o ad attrezzature d'interesse, come definite nell'ambito degli strumenti urbanistici comunali, garantendo in ogni caso le migliori condizioni di salubrità, anche in relazione all'inquinamento atmosferico, acustico, elettromagnetico, alla sostenibilità ecologica e all'ottimizzazione energetica, ai sensi della normativa vigente.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione persegue la qualità urbanistica del sistema di offerta educativa, intesa come combinazione degli elementi di accessibilità in relazione al sistema della mobilità, alla possibilità di fruizione degli spazi urbani di prossimità e delle aree verdi.

3. I servizi educativi, a eccezione del nido in famiglia e del servizio di educazione a domicilio di cui all'articolo 4, sono collocati al piano terra. L'utilizzo di eventuali locali seminterrati può riguardare esclusivamente i vani destinati a servizi strumentali che non prevedano la presenza dei minori. I servizi educativi, già autorizzati all'entrata in vigore della presente legge articolati su più piani adottano, ai fini della conferma dell'autorizzazione, tutte le misure per la sicurezza dei bambini e per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

4. Nel rispetto della normativa vigente in materia urbanistica, edilizia, igienico sanitaria e di sicurezza

sui luoghi di lavoro, per la realizzazione di servizi educativi è consentito il cambio, anche temporaneo, della destinazione d'uso di edifici esistenti o di parti di essi, con esclusione delle zone interessate dalla presenza di impianti industriali insalubri come definiti dal decreto del Ministro della sanità del 5 settembre 1994 (Elenco delle industrie insalubri di cui all'art. 216 del Testo unico delle leggi sanitarie) e delle zone identificate ad elevato rischio di frana e inondazione.

Art. 16

Requisiti degli spazi, degli arredi e dei giochi

1. Gli spazi interni ed esterni dei servizi educativi del Sistema integrato zerosei devono possedere caratteristiche che, nel rispetto dei requisiti strutturali e impiantistici previsti da normativa di carattere generale, tutelino la salute, la sicurezza e il benessere delle bambine e dei bambini e del personale e che garantiscano il perseguimento delle finalità educative del servizio.
2. Ai fini del comma 1, la Regione riconosce alle bambine e ai bambini il diritto alla sicurezza scolastica, inteso come combinazione degli elementi di sicurezza strutturale e antisismica, di abitabilità, salubrità, comfort, assenza di barriere architettoniche e complessiva accessibilità per i bambini e le bambine disabili e persegue la qualità architettonica del sistema di offerta educativa, intesa come combinazione degli elementi di sostenibilità edilizia e qualità dello spazio educativo e degli arredi.
3. Le aree esterne dei servizi educativi, nelle porzioni in uso alle bambine e ai bambini, sono distinte da aree esterne eventualmente destinate a parcheggi e a viabilità carrabile e sono opportunamente recintate, attrezzate a verde e adeguatamente ombreggiate.
4. Gli arredi, le suppellettili, il materiale educativo, quello didattico e i giochi devono essere scelti in conformità al progetto educativo di cui all'articolo 20 e nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e di salute, orientando la scelta verso materiali ecosostenibili.
5. Il progetto educativo di cui all'articolo 20 e, più in generale, l'organizzazione del servizio devono assicurare un utilizzo corretto di arredi e attrezzature che tuteli la sicurezza delle bambine e dei bambini.

Art. 17

Altri usi programmati

1. In orario di chiusura dei servizi educativi è possibile l'utilizzo programmato degli spazi per attività ricreative o per eventi culturali aperti al pubblico, garantendo la salvaguardia dell'igiene, della funzionalità, della sicurezza e dell'organizzazione del servizio educativo, anche tramite la previsione di protocolli d'uso dei locali e di sanificazione degli stessi al termine dell'utilizzo.

Art. 18

Personale dei servizi educativi

1. Il funzionamento dei servizi educativi è garantito da una coordinatrice o un coordinatore pedagogico, da educatrici e da educatori, dal personale ausiliario e dal personale addetto alla preparazione dei pasti, se prevista, che operano secondo il principio della collegialità e nel rispetto degli indirizzi contenuti nel progetto educativo di cui all'articolo 20.
2. La coordinatrice o il coordinatore pedagogico ha la supervisione pedagogica per l'attuazione del progetto educativo, coordina le attività e si assicura che ciascuno sia coinvolto e dia contributi all'attività educativa. Inoltre, sostiene il lavoro collegiale delle educatrici e degli educatori e garantisce la partecipazione delle famiglie.
3. Le educatrici e gli educatori, in possesso dei titoli previsti dalla legge, sono responsabili dell'educazione

e della cura delle bambine e dei bambini, attuano il progetto educativo di cui all'articolo 20 e curano, in collaborazione con la coordinatrice o il coordinatore, le relazioni con le famiglie.

4. Il personale ausiliario è addetto alla refezione, se prevista, alla pulizia, al riordino degli ambienti e dei materiali e collabora con le educatrici e gli educatori del servizio.

Art. 19

Sistema telematico di comunicazione con le figure genitoriali

1. La Regione promuove la comunicazione digitale con le figure genitoriali per informare agevolmente ed effettuare segnalazioni nell'interesse dei minori e delle famiglie.

Art. 20

Progetto educativo

1. In conformità con le Linee pedagogiche per il sistema integrato zero-sei di cui al decreto ministeriale n. 334/2021, con gli Orientamenti nazionali per i servizi educativi per l'infanzia e in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera f), del d. lgs. 65/2017, ciascun servizio educativo adotta e attua un progetto educativo con riferimento ad ogni anno educativo, specifica le modalità organizzative e pedagogiche attuate in relazione a:

- a) definizione dei principi pedagogici che sottendono il progetto e lo stile educativo che contraddistinguono il servizio;
- b) accoglienza delle bambine e dei bambini e dei loro genitori, con particolare attenzione al primo ingresso delle bambine e dei bambini;
- c) valorizzazione delle bambine e dei bambini con bisogni educativi speciali nei percorsi educativi;
- d) organizzazione del servizio, con particolare riguardo al calendario, agli orari, all'uso degli ambienti nonché al tempo di lavoro frontale e non frontale del personale educativo;
- e) elementi costitutivi della programmazione educativa, definendo modalità e tempi per favorire le attività didattiche, di gioco e di cura e l'interazione tra le bambine e i bambini e tra adulti e le bambine e bambini;
- f) strumenti metodologici del gruppo educativo, quali l'osservazione, la documentazione, la verifica e l'autovalutazione;
- g) attività e iniziative per la partecipazione attiva delle famiglie alla vita del servizio e per il sostegno alla genitorialità;
- h) continuità educativa tra servizio educativo e scuola dell'infanzia, e tra scuola dell'infanzia e scuola primaria;
- i) attività di conoscenza e integrazione con i servizi culturali, ricreativi, sanitari e sociali presenti sul territorio di riferimento.

Art. 21

Carta dei servizi e Regolamento interno

1. I soggetti gestori di servizi educativi si dotano della carta dei servizi volta alla tutela delle bambine e dei bambini che fruiscono del servizio e delle famiglie.

2. Ai fini di cui al comma 1, la carta dei servizi, redatta in modo chiaro e sintetico, contiene informazioni su:

- a) il legale rappresentante;
- b) le caratteristiche del servizio;

- c) le modalità di partecipazione delle famiglie e dei loro organismi rappresentativi;
 - d) le modalità e le procedure per la presentazione di reclami da parte degli utenti nei confronti dei gestori dei servizi, privilegiando forme telematiche di invio;
 - e) il sistema di tutela delle bambine e dei bambini dal rischio di abusi da parte degli adulti;
 - f) modalità di autovalutazione del servizio offerto;
 - g) informazioni circa la raccolta dei dati in forma sintetica e aggregata da inserire nel portale regionale.
3. I soggetti gestori di servizi educativi si dotano del regolamento interno contenente indicazioni sulle modalità di accesso, orari e tempi di erogazione del servizio nonché sulle tariffe applicate, e lo pubblicano in calce alla Carta dei servizi.
4. L'adozione e la pubblicazione on line della Carta dei servizi e del regolamento interno sono requisiti essenziali per l'accreditamento di cui all'articolo 13.

CAPO VI

Decadenze, vigilanza, verifiche e sanzioni

Art. 22

Decadenza dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 11 decade nei casi di:
- a) estinzione del soggetto giuridico autorizzato;
 - b) rinuncia del soggetto autorizzato.

Art. 23

Vigilanza

1. Il comune competente per territorio in cui è ubicata la sede operativa del servizio educativo autorizzato esercita l'attività di vigilanza mediante, almeno, un'ispezione in loco all'anno, senza preavviso, al fine di verificare il benessere delle bambine e dei bambini frequentanti, il mantenimento dei requisiti che hanno dato luogo all'autorizzazione e l'attuazione del progetto educativo adottato ai sensi dell'articolo 20.
2. Per gli aspetti di natura igienico-sanitaria, il comune si avvale del servizio sanitario regionale competente per territorio.

Art. 24

Verifiche

1. Il regolamento regionale di cui all'articolo 28 disciplina l'attività di verifica e controllo spettanti alla Regione e al Comune a garanzia dell'efficacia, efficienza e buon andamento dei servizi educativi presenti sul territorio. A tal fine, il regolamento:
- a) definisce termini e modalità di sospensione e revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 11 per i casi di accertata inosservanza dei requisiti strutturali, organizzativi, funzionali e qualitativi dei servizi o di inosservanza delle leggi, dei regolamenti e del contratto collettivo applicato;
 - b) stabilisce le modalità attraverso le quali i competenti uffici regionali si avvalgono della collaborazione e si coordinano con ulteriori organismi di controllo per gli aspetti di competenza degli stessi;
 - c) stabilisce le modalità per l'esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti degli enti locali per i casi di

inosservanza della presente legge, stabilendo, in ogni caso, un termine non inferiore a quindici giorni entro il quale le amministrazioni comunali sono tenute a provvedere.

Art. 25

Sanzioni

1. L'apertura, l'ampliamento, la trasformazione o la gestione di un servizio educativo senza la preventiva autorizzazione di cui all'articolo 11 è punita con una sanzione amministrativa da 5 mila a 15 mila euro e comporta la chiusura dell'attività con provvedimento comunale con effetto immediato che dispone, altresì, le misure da adottare a tutela degli utenti.
2. Il soggetto gestore di un servizio educativo che accoglie un numero di minori superiore alla ricettività massima autorizzata viene diffidato dal comune a rientrare nei limiti entro un termine fissato; qualora la medesima infrazione sia rilevata una seconda volta, il soggetto gestore è punito con una sanzione amministrativa pari a 2 mila euro per ogni posto che supera la ricettività massima autorizzata. Per il caso di recidiva, il comune può disporre la sospensione o la revoca dell'autorizzazione in relazione alla gravità della violazione. Il provvedimento comunale indica gli adempimenti da porre in essere e la documentazione da produrre per riprendere l'attività.
3. La decisione del gestore di sospendere o interrompere l'attività del servizio educativo autorizzato deve essere preventivamente comunicata al comune che ha rilasciato l'autorizzazione; in caso di inosservanza, si applica la sanzione amministrativa da 2.500 a 7.500 euro.
4. L'accertamento e la notifica della violazione nonché l'introito derivante dalle sanzioni amministrative applicate sono di competenza del comune. Il medesimo introito è utilizzato dall'ente locale per politiche che riguardano la promozione del Sistema integrato zerosei.

CAPO VII

Programmazione regionale

Art. 26

Programmazione finanziaria

1. Al finanziamento della programmazione regionale in tema di sistema integrato zerosei concorrono:
 - a) le risorse derivanti dalle assegnazioni programmate nell'ambito della programmazione operativa regionale a valere su fondi strutturali per le misure connesse al tema dei servizi educativi per l'infanzia;
 - b) le risorse derivanti dall'assegnazione statale concernente il Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, di cui all'articolo 12, comma 3, del d. lgs. 65/2017;
 - c) le risorse a valere sul bilancio autonomo della Regione Puglia per l'attuazione del Piano regionale per il Diritto allo studio, ivi comprese quelle di cui alla legge regionale 4 dicembre 2009, n. 31 (Norme regionali per l'esercizio del diritto all'istruzione e alla formazione) e per l'attuazione di ogni tipologia di intervento inerente al sistema integrato zerosei;
 - d) altre risorse finanziarie comunali, regionali, statali ed europee di cui la programmazione regionale degli interventi per il sistema integrato zerosei tiene conto al fine di assicurare la complementarità delle misure di sostegno.
2. La programmazione finanziaria regionale di cui al comma 1 tiene conto dell'articolazione del sistema di offerta integrato zerosei a livello regionale e dei dati ISTAT sulla popolazione da zero a cinque anni e si fonda sui fabbisogni espressi dagli enti locali attraverso le programmazioni comunali annuali per il Diritto allo studio, il Repertorio del fabbisogno dell'Anagrafe Regionale di Edilizia Scolastica per interventi edilizi e arredi, il monitoraggio della spesa europea certificata.

Art. 27
Anno educativo

1. Per anno educativo si intende il periodo intercorrente tra il 1° settembre e il 31 luglio.

CAPO VIII
Disposizioni transitorie e finali

Art. 28
Regolamento regionale

1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, sentito il Comitato regionale per la promozione del Sistema integrato zerosei di cui al Protocollo d'Intesa sottoscritto il 29 gennaio 2021, approva il Regolamento regionale attuativo delle disposizioni della presente legge.

Art. 29
Norme transitorie

1. Per i servizi educativi già autorizzati ai sensi della normativa vigente, l'autorizzazione rilasciata rimane valida per un periodo non superiore a venticinque anni dalla data del rilascio, o della successiva convalida, trascorsi i quali è sottoposta a nuova autorizzazione ai sensi della presente legge.
2. I centri ludici per la prima infanzia già autorizzati ai sensi della normativa vigente assumono la denominazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c) della presente legge.
3. Per i procedimenti finalizzati alla realizzazione dei nidi avviati prima della data di entrata in vigore della presente legge, i comuni possono provvedere al rilascio dell'autorizzazione ai sensi della normativa vigente solo qualora i relativi lavori siano già effettivamente iniziati.
4. Per i rapporti di lavoro della coordinatrice e coordinatore, dell'educatrice e educatore dei servizi educativi del Sistema integrato zerosei in essere alla data dell'entrata in vigore della presente legge continuano ad avere validità i titoli di studio previsti dall'articolo 46 del regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4 e successive modifiche, conseguiti entro la data del 31 maggio 2017.
5. I procedimenti amministrativi già avviati, alla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della erogazione di contributi o altre misure di sostegno restano regolati dalle disposizioni vigenti al momento del loro avvio.

Art. 30
Entrata in vigore e verifica annuale

1. La presente legge entra in vigore con l'emanazione del Regolamento regionale di cui all'articolo 28.
2. La Giunta regionale trasmette annualmente al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, con particolare riferimento a:
 - a) copertura territoriale dei servizi;
 - b) numero di utenti;
 - c) qualità dell'offerta;
 - d) utilizzo delle risorse finanziarie.

Art. 31
Modifiche e abrogazioni

1. Alla lettera i) del comma 2 dell'articolo 18 della l. r. 19/2006, dopo le parole: "lettera d)" sono aggiunte le seguenti: "nonché i registri dei servizi educativi per l'infanzia ai sensi della normativa di riferimento".
2. Sono abrogate le seguenti disposizioni della l. r. 19/2006:
 - a) la lettera g) del comma 1 e il comma 8 dell'articolo 41;
 - b) la lettera h) del comma 1 dell'articolo 46;
 - c) il comma 7 dell'articolo 47.
3. Sono abrogate tutte le disposizioni legislative regionali incompatibili con la presente legge.

Art. 32
Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'adozione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale e i relativi interventi sono attuati con le risorse disponibili a legislazione vigente.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 8 luglio 2026

ANTONIO DECARO

LEGGE REGIONALE 8 luglio 2026, n. 10

“XII legislatura - 7° provvedimento di riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettere a) ed e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126”

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1

Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126

1. Ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, sono riconosciuti legittimi i debiti di cui alle seguenti lettere a), b), c), d), e), f), g), h) e i):

- a) il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell’importo complessivo di euro 21.649,00 relativo alle spese legali indicate nella sentenza n. 18/2026 emessa dalla Corte d’appello di Lecce in sede di rinvio, in seguito alla sentenza della Corte di cassazione n. 28301/2023. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera a) si provvede mediante imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo U0001317 “Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedimentali e legali” del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2026;
- b) il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell’importo complessivo di euro 14.794,05 derivante dalle sentenze del Giudice di pace di Rodi Garganico n. 32/2026 e del Tribunale di Bari n. 2678/2026. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera b) si provvede con la seguente imputazione: per gli interessi pari a euro 397,00 alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo U0001315 “Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi”; per la rivalutazione monetaria pari a euro 1.000,00 alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo U0001316 “Oneri per ritardati pagamenti. Quota rivalutazione monetaria”; per le spese procedimentali e legali pari a euro 5.779,52 alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo U0001317 “Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedimentali e legali”; per la sorte capitale, con variazione in diminuzione del bilancio del corrente esercizio di euro 7.617,53 della missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo U1110090 “Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali” e contestuale variazione di pari importo in aumento della missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo U0001318 “Spesa per sorte capitale derivante da contenziosi”;
- c) il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell’importo complessivo di euro 1.085,75 derivante dall’ordinanza di assegnazione del Tribunale di Bari, r.g. 2024/759, seconda sezione civile, esecuzioni mobiliari, per la regolarizzazione delle carte contabili di cui al provvisorio di uscita n. 54 del 16 dicembre 2025. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera c), si è provveduto mediante imputazione

- alla missione 1, programma 3, titolo 1, capitolo U1110097 "Oneri rivenienti dalla regolarizzazione delle carte contabili" del bilancio autonomo 2025;
- d) il debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell'importo complessivo di euro 650,00 derivante dalla sentenza n. 359/2026 del TAR Puglia, sede di Bari, a titolo di rifusione dei costi sostenuti per il versamento del contributo unificato, a seguito della soccombenza in giudizio dell'amministrazione regionale, da corrispondere in favore di omissis, per i costi sostenuti per il ricorso principale e per motivi aggiunti. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera d) si provvede mediante imputazione alla missione 1, programma 10, titolo 1, capitolo U0003054 "Interessi, rivalutazione, spese legali e procedurali e relativi processi di legge" del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2026;
- e) il debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell'importo complessivo di euro 325,00 derivante dalla sentenza n. 336/2026 del TAR Puglia, sede di Bari, a titolo di rifusione dei costi sostenuti per il versamento del contributo unificato, a seguito della soccombenza in giudizio dell'amministrazione regionale, da corrispondere in favore di omissis, per i costi sostenuti per il ricorso principale. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera e) si provvede mediante imputazione alla missione 1, programma 10, titolo 1, capitolo U0003054 "Interessi, rivalutazione, spese legali e procedurali e relativi processi di legge" del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2026;
- f) il debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell'importo complessivo di euro 1.365,98, al lordo della ritenuta d'acconto da versare all'erario pari a euro 195,62, derivante dalla sentenza n. 677/2026 del 27 marzo 2026 emessa dal Tribunale di Taranto nel giudizio tra la Regione Puglia, sezione contenzioso amministrativo e omissis, r.g. 1593/2025. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera f) si provvede mediante imputazione al bilancio corrente, alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo U0001317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali";
- g) il debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell'importo complessivo di euro 119.631,01 derivante dalla sentenza n. 1199/2026 del Tribunale regionale delle acque pubbliche presso la Corte d'appello di Napoli, relativa al contenzioso n. 331/20/CP, pubblicata il 17 febbraio 2026, r.g. 1215/2020. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera g) si provvede mediante la seguente imputazione: per la sorte capitale pari a euro 75.993,75, attraverso l'utilizzo delle quote accantonate del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2025 relative al fondo contenzioso, con reiscrizione alla missione 08, programma 1, titolo 1, capitolo U0801008 del bilancio regionale 2026 "Spese per sorte capitale conseguenti a sentenze di soccombenza della Regione in contenziosi di competenza della Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture"; per le spese per interessi, rivalutazione e spese procedurali e legali pari a euro 43.637,26 alla missione 01, programma 11, titolo 1, del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2026, di cui euro 10.976,86 al capitolo U0001315 "Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi", euro 14.894,78 al capitolo U0001316 "Oneri per ritardati pagamenti. Quota rivalutazione" e euro 17.765,62 al capitolo U0001317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali";
- h) il debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell'importo complessivo di euro 39.187,10 derivante dalla sentenza n. 2265 del Tribunale di Bari, sezione prima civile, r.g. 1485/2018, pubblicata il 10 giugno 2025, di cui euro 8.289,67 a titolo di compensi legali e relativi accessori in favore dell'avvocato omissis quale antistatario e euro 30.897,43 a titolo di sorte capitale e relativi interessi, in favore della società Consorzio Icaro s.c.s. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera h) si provvede con la seguente imputazione all'esercizio finanziario 2026: per la sorte capitale pari a euro 27.379,75 attraverso l'utilizzo delle quote accantonate del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2025 relative al fondo contenzioso, con reiscrizione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo U0001318 "Spesa per sorte capitale derivante da contenziosi"; per le competenze

legali e relativi accessori pari a euro 8.289,67 alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo U0001317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali"; per gli interessi pari a euro 3.517,68 alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo U0001315 "Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi";

- i) il debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell'importo complessivo di euro 13.766,07 derivante dalla sentenza n. 2920/2026 del Tribunale di Lecce, sezione lavoro, di cui euro 9.257,00 per onorari, euro 1.388,55 per spese generali al 15 per cento, euro 425,82 per cassa professionale al 4 per cento, euro 2.435,70 per IVA al 22 per cento e euro 259,00 per rimborso del contributo unificato a titolo di spese di lite, a seguito della soccombenza in giudizio dell'amministrazione regionale, da corrispondere in favore dell'avvocato omissis, dichiaratosi distrattario. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera i) si provvede mediante imputazione alla missione 1, programma 10, titolo 1, capitolo U0003054 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2026 "Interessi, rivalutazione, spese legali e procedurali e relativi processi di legge". Si fa riserva di richiedere ai beneficiari la ripetizione integrale o parziale delle somme eventualmente liquidate in caso di esito favorevole all'amministrazione regionale dell'eventuale giudizio d'appello avverso la suddetta sentenza.

Art. 2

Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014

1. Ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, è riconosciuto legittimo il debito fuori bilancio dell'importo complessivo di euro 4.599,40 compresi gli oneri di legge, inerente il compenso professionale spettante all'avvocato esterno per l'incarico conferito in assenza di impegno di spesa relativo al contenzioso n. 552/14/AV presso il TAR Puglia, sede di Bari, r.g. 593/2014, per l'istanza cautelare con contestuale istanza di misure cautelari monocratiche ex articolo 56 c.p.a. definito con sentenza n. 412/2016 del Consiglio di Stato, depositata il 3 febbraio 2016. Al finanziamento della spesa di cui al presente articolo si provvede mediante imputazione alla missione 01, programma 11, titolo 1, capitolo U0111007 "Spese per compensi professionali da incarichi di patrocinio conferiti a legali esterni non rientranti nell'art. 80 L.R. n. 51/2021" del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2026 in termini di competenza e cassa, previa variazione in diminuzione della missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo U1110090 "Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali".

La presente legge è dichiarata urgente, sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 8 luglio 2026

ANTONIO DECARO

Allegato atto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. Del. Cons. n. 18 del 30/06/2026
" XII legislatura - 7° provvedimento di riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettere a) ed e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126"

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE ESERCIZIO 2026 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2026 (*)
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		0,00	0,00	
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		0,00	0,00	
	Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie		0,00	0,00	
	Utilizzo avanzo di amministrazione		103.373,50	0,00	
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA					
	residui presunti		0,00	0,00	
	previdenza di competenza		103.373,50	0,00	
	previdenza di cassa		0,00	0,00	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE					
	residui presunti		0,00	0,00	
	previdenza di competenza		103.373,50	0,00	
	previdenza di cassa		0,00	0,00	

Firmato digitalmente da:
Stella Regina
Firmato il 02/07/2026 14:27
Seriale Certificato: 5633319
Valido dal 04/03/2026 al 04/03/2029
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.

Allegato n.8/1 al D.Lgs. 118/2011

Allegato atto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

Rif. Del. Cons. n. 18 del 30/06/2026

" XII legislatura - 7° provvedimento di riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettere a) ed e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126"

SPSE

MISSIONE, PROGRAMMA,TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE ESERCIZIO 2026 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2026 (*)
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
Disavanzo di amministrazione					
MISSIONE	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		0,00	0,00	
Programma	11 Altri servizi generali				
TITOLO	1 Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 39.596,68 39.596,68	0,00 0,00 0,00	
Totale Programma	11 Altri servizi generali	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 39.596,68 39.596,68	0,00 0,00 0,00	
TOTALE MISSIONE	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 39.596,68 39.596,68	0,00 0,00 0,00	
MISSIONE					
Programma	8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
TITOLO	1 Urbanistica e assetto del territorio				
	1 Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 75.993,75 75.993,75	0,00 0,00 0,00	
Totale Programma	1 Urbanistica e assetto del territorio	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 75.993,75 75.993,75	0,00 0,00 0,00	
TOTALE MISSIONE	8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 75.993,75 75.993,75	0,00 0,00 0,00	
MISSIONE					
Programma	20 Fondi e accantonamenti				
TITOLO	1 Fondo di riserva				
	1 Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 103.373,50	
Totale Programma	1 Fondo di riserva	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 103.373,50	

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.

Allegato n.8/1 al D.Lgs. 118/2011

Allegato atto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. Del. Cons. n. 18 del 30/06/2026
" XII legislatura - 7° provvedimento di riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettere a) ed e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126"

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA,TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE ESERCIZIO 2026 (*)		VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2026 (*)
					IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
Programma 3 Altri fondi							
Titolo 1 Spese correnti		residui presunti			0,00	0,00	
		previsione di competenza			0,00	12.216,93	
		previsione di cassa			0,00	12.216,93	
Totale Programma 3 Altri fondi		residui presunti			0,00	0,00	
		previsione di competenza			0,00	12.216,93	
		previsione di cassa			0,00	12.216,93	
TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti		residui presunti			0,00	0,00	
		previsione di competenza			0,00	12.216,93	
		previsione di cassa			0,00	115.590,43	
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		residui presunti			0,00	0,00	
		previsione di competenza			115.590,43	12.216,93	
		previsione di cassa			115.590,43	115.590,43	
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		residui presunti			0,00	0,00	
		previsione di competenza			115.590,43	12.216,93	
		previsione di cassa			115.590,43	115.590,43	

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.

LEGGE REGIONALE 8 luglio 2026, n. 11

“Modifiche alla legge regionale 20 aprile 2023, n.6 (Misure di salvaguardia per la tutela del riccio di mare) e disposizioni per la gestione sostenibile della risorsa *Paracentrotus lividus*”

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1

Modifiche all'articolo 2 della l.r. 6/2023

1. L'articolo 2 della legge regionale 20 aprile 2023, n. 6 (Misure di salvaguardia per la tutela del riccio di mare), è sostituito dal seguente:

“Art. 2

Fermo biologico del riccio di mare

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, a decorrere della data di entrata in vigore della presente legge e fino al 30 giugno 2029, nello spazio marittimo prospiciente il territorio regionale, è vietata la raccolta, la detenzione, il trasporto, lo sbarco, la commercializzazione e la somministrazione del riccio di mare (*Paracentrotus lividus*) e dei relativi prodotti derivati freschi.

2. Sono consentite la commercializzazione e la somministrazione di esemplari di riccio di mare (*Paracentrotus lividus*) provenienti da spazi marittimi non prospicienti il territorio regionale, purché accompagnati da idonea documentazione attestante provenienza e tracciabilità ai sensi della normativa vigente.

3. Per tutta la durata di vigenza del fermo biologico di cui al comma 1, la struttura regionale competente, in raccordo con il Tavolo tecnico-scientifico di cui all'articolo 3, realizza, con le risorse umane e finanziarie e con i canali di comunicazione interni della Regione Puglia, campagne istituzionali di sensibilizzazione, informazione e comunicazione finalizzate a diffondere la conoscenza sul valore ecologico della risorsa *Paracentrotus lividus*, a contrastare il consumo di prodotto illegale e a promuovere la cultura della pesca sostenibile.”.

Art. 2

Modifiche all'articolo 3 della l.r. 6/2023

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 6/2023, sono aggiunti i seguenti:

“1 bis. La Regione promuove il monitoraggio scientifico della risorsa riccio di mare (*Paracentrotus lividus*) sull'intero perimetro costiero regionale, al fine di verificare lo stato della popolazione, l'evoluzione della densità, la struttura delle classi di taglia e gli effetti delle misure di tutela introdotte dalla presente legge.

1 ter. Per le finalità di cui al comma 1 bis, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la Giunta regionale istituisce, con propria deliberazione, il Tavolo tecnico-scientifico paritetico permanente per la tutela e la gestione sostenibile del riccio di mare.

1 quater. Il Tavolo tecnico-scientifico:

a) definisce gli indirizzi operativi per le attività di monitoraggio scientifico della risorsa e protocolli standardizzati per il monitoraggio, al fine di garantire dati scientificamente inattaccabili e omogenei su tutta la costa pugliese;

b) elabora proposte per la gestione sostenibile della pesca del riccio di mare;

- c) esprime parere tecnico-scientifico obbligatorio e vincolante sulle eventuali misure sperimentali di deroga al fermo biologico;
- d) individua eventuali spazi marittimi prospicienti il territorio regionale nei quali, sulla base delle risultanze scientifiche, possano essere attivati programmi sperimentali di prelievo contingentato;
- e) propone misure di contrasto alla pesca abusiva e al commercio illegale della risorsa, anche predisponendo linee guida per la tracciabilità digitale del prodotto che arriva legalmente dall'estero o da altre regioni;
- f) predispone linee guida per la tracciabilità digitale del prodotto pescato durante i programmi sperimentali e i periodi temporanei di prelievo contingentato del riccio di mare (*Paracentrotus lividus*), anche proponendo un marchio di qualità identificativo del prodotto pugliese pescato legalmente;
- g) predispone una relazione semestrale e, in ogni caso, entro il termine del 31 dicembre di ogni annualità, sullo stato della risorsa e sugli effetti delle misure di tutela adottate.

1 quinquies. Il Tavolo tecnico-scientifico è composto:

- a) dall'Assessore regionale all'Agricoltura, o suo delegato, che lo presiede;
- b) dal dirigente della struttura regionale competente in materia di pesca, o suo delegato;
- c) da un rappresentante designato dalle Direzioni Marittime della Puglia;
- d) da cinque rappresentanti individuati tra le associazioni di categoria e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del settore della pesca, su indicazione della struttura regionale competente in materia di pesca;
- e) da un rappresentante indicato da ARPA Puglia;
- f) da un rappresentante indicato da enti scientifici pubblici coinvolti nell'attività di monitoraggio, su indicazione del Dipartimento Agricoltura;
- g) da un rappresentante dei pescatori professionisti.

1 sexies. La partecipazione al Tavolo tecnico-scientifico non comporta compensi, gettoni, indennità o rimborsi spese comunque denominati.

1 septies. La Giunta regionale trasmette semestralmente alla competente Commissione consiliare una relazione concernente:

- a) lo stato della risorsa riccio di mare;
- b) gli esiti delle attività di monitoraggio;
- c) gli effetti economici e ambientali delle misure adottate;
- d) le eventuali attività sperimentali autorizzate.

1 octies. Per le finalità di cui al comma 1 bis, entro trenta giorni dall'istituzione del Tavolo tecnico-scientifico, la Regione promuove accordi di collaborazione con ARPA Puglia, Università e altre istituzioni di carattere scientifico competenti in materia che, per le attività di monitoraggio o sperimentazione nello spazio marittimo prospiciente il territorio regionale, utilizzano pescatori subacquei professionisti.”

Art. 3

Inserimento dell'articolo 3 bis nella l.r. 6/2023

1. Dopo l'articolo 3 della l.r. 6/2023, è aggiunto il seguente:

“Art. 3 bis

Programmi sperimentali di prelievo contingentato

1. Al fine di sostenere il settore e mitigare gli effetti negativi derivanti dal fermo biologico nonché di acquisire ulteriori elementi scientifici utili alla gestione della risorsa, la Giunta regionale, sentito il Tavolo tecnico-scientifico di cui all'articolo 3, il cui parere è obbligatorio e vincolante, con propria deliberazione, può autorizzare programmi sperimentali e periodi temporanei di prelievo contingentato del riccio di mare (*Paracentrotus lividus*).

2. I programmi sperimentali e i periodi temporanei di prelievo contingentato del riccio di mare, di cui al comma 1:

- a) possono essere autorizzati esclusivamente in presenza di dati scientifici aggiornati attestanti condizioni

favorevoli della risorsa (se le risultanze delle attività di monitoraggio attestano il raggiungimento di parametri minimi di popolamento per unità di superficie);

- b) sono limitati ai pescatori professionisti in possesso di regolare licenza;
- c) individuano gli spazi marittimi prospicienti il territorio regionale interessati;
- d) stabiliscono limiti massimi di prelievo giornaliero e settimanale;
- e) prevedono limitazioni delle giornate e degli orari di pesca;
- f) disciplinano specifiche finestre temporali di pesca compatibili con il ciclo biologico e riproduttivo della specie;
- g) prevedono sistemi obbligatori di tracciabilità del prodotto pescato, sulla base delle linee guida per la tracciabilità digitale del prodotto;
- h) disciplinano le modalità di comunicazione preventiva delle uscite nello spazio marittimo prospiciente il territorio regionale e degli sbarchi;
- i) prevedono forme di collaborazione operativa con la Capitaneria di porto e la Guardia di Finanza ai fini del controllo delle attività di prelievo autorizzate;
- l) possono prevedere, ove compatibili con gli esiti del monitoraggio, l'impiego di esemplari prodotti in ambiente controllato esclusivamente per finalità di studio, ripopolamento o rinforzo degli stock, secondo protocolli approvati dal Tavolo tecnico - scientifico nel rispetto della normativa sanitaria e ambientale vigente.

3. La Giunta regionale, altresì, al fine di contrastare la pesca illegale, approva il marchio di qualità identificativo del prodotto pugliese pescato legalmente, proposto dal Tavolo tecnico-scientifico, di cui all'articolo 3.”.

Art. 4

Norma finanziaria

1. La Regione, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura, promuove misure di sostegno economico a favore dei pescatori professionisti in possesso di licenza di pesca di tipo A coinvolti dagli effetti del fermo biologico, nonché garantisce e incentiva l'attività di monitoraggio e la ricerca scientifica finalizzata alla tutela del riccio di mare.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in euro 150 mila per ciascuno degli esercizi finanziari 2026, 2027 e 2028, è assegnata una dotazione finanziaria in termini di competenza e cassa per l'esercizio 2026 e in termini di competenza per gli esercizi 2027 e 2028 sulla missione 16, programma 2, titolo 1 del bilancio regionale a valere sulle risorse già autorizzate dall'articolo 4 della l.r. 6/2023 sulla medesima missione 16, programma 2, titolo 1.
3. Per gli effetti dei commi 1 e 2, il comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 6/2023, è sostituito dal seguente:
“1. Per le finalità di cui all'articolo 1, nel bilancio regionale autonomo, nell'ambito della missione 16, programma 2, titolo 1 è assegnata una dotazione finanziaria, per l'esercizio finanziario 2025, in termini di competenza e cassa, di euro 450 mila. Per gli esercizi finanziari 2026, 2027 e 2028 è assegnata una dotazione finanziaria, in termini di competenza e cassa per il 2026 e in termini di competenza per il 2027 e il 2028 di euro 150 mila per ciascun esercizio. Per gli esercizi successivi al 2028, si provvede nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati con le rispettive leggi regionali di bilancio, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).”.

Art. 5

Disposizioni finali

1. L'efficacia delle disposizioni contenute nel comma 1 dell'articolo 4 è subordinata alla previa decisione

favorevole della Commissione europea sulla compatibilità dell'aiuto con il mercato interno, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

2. È fatto divieto, fino alla decisione favorevole della Commissione europea, di procedere all'erogazione del contributo straordinario di cui al comma 1 dell'articolo 4, nonché di adottare atti o provvedimenti applicativi che comportino la concessione, l'impegno o la messa a disposizione delle relative risorse finanziarie, in conformità al principio di sospensione dell'esecuzione dei nuovi aiuti di Stato di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE.

3. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare gli atti conseguenti alla presente legge, inclusa la notifica alla Commissione europea e l'eventuale adeguamento delle modalità di concessione e gestione del contributo straordinario alle prescrizioni contenute nelle decisioni della Commissione e nella normativa europea in materia di aiuti di Stato.

La presente legge è dichiarata urgente, sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 8 luglio 2026

ANTONIO DECARO

Deliberazioni della Giunta regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 luglio 2026, n. 915

Deliberazione della Giunta regionale 9 giugno 2026, n. 752 “Crisi strutturale del settore vitivinicolo regionale. Linee di indirizzo per il contenimento delle rese di uva per ettaro da applicarsi a tutti i disciplinari dei vini a Indicazione Geografica Protetta (IGP) per la tipologia “rossi”. Annualità 2026”. Rettifica.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28 luglio 1998;
- gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 43 e 44 dello Statuto della Regione Puglia;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante l’Atto di Alta Organizzazione “M.A.I.A. 2.0”;
- il Regolamento interno di questa Giunta.

VISTO il documento istruttorio della Sezione Competitività delle filiere agroalimentari del Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale, concernente l’argomento in oggetto e la conseguente proposta dell’Assessore all’Agricoltura e allo Sviluppo Rurale, Avv. Francesco Paolicelli;

PRESO ATTO

- a) della sottoscrizione del responsabile della struttura amministrativa competente, ai fini dell’attestazione della regolarità amministrativa dell’attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell’art. 5, co. 8 delle Linee guida sul “Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia”, adottate con D.G.R. n. 1397 del 07/10/2025;
- b) della dichiarazione del Direttore di Dipartimento, in merito a eventuali osservazioni sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 18 e 20 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii..

Con voto favorevole espresso all’unanimità dei presenti e per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

DELIBERA

1. di rettificare mediante cancellazione, per le motivazioni espresse in premessa, il punto 1 del deliberato della DGR n. 752 del 9 giugno 2026, limitatamente al periodo: *“stabilendo che le presenti misure, in virtù della loro natura di atto di indirizzo per il comparto vitivinicolo regionale, non costituiscono direttive vincolanti ed obbligatorie per i produttori”*;
2. di confermare, per il resto, il deliberato della DGR n. 752/2026 ed esattamente: *“- di confermare quanto disposto con la deliberazione di Giunta regionale n. 505 del 16/04/2025, che ha previsto una riduzione delle rese di uva per ettaro da applicarsi per tutti i disciplinari dei vini a Indicazione Geografica Protetta (IGP) per la tipologia “rossi”, stabilendo nello specifico per i vini a IGP “Puglia”, “Salento”, “Tarantino”, “Valle D’Itria”, “Daunia” e “Murgia” una produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata nell’ambito aziendale pari a:*
 - 14 tonnellate per la tipologia rosso con la specificazione del vitigno Primitivo;

- *15 tonnellate per la tipologia rosso con la specificazione dei vitigni Susumaniello, Negramaro, Malvasia Nera e Aleatico;”*
- 3. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale;
- 4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Il Segretario Generale della Giunta

NICOLA PALADINO

Il V. Presidente della Giunta

CRISTIAN CASILI

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Deliberazione della Giunta regionale 9 giugno 2026, n. 752 “Crisi strutturale del settore vitivinicolo regionale. Linee di indirizzo per il contenimento delle rese di uva per ettaro da applicarsi a tutti i disciplinari dei vini a Indicazione Geografica Protetta (IGP) per la tipologia “rossi”. Annualità 2026”. Rettifica.

Visti:

- il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;
- il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato dal regolamento (UE) 2024/1143;
- il regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 della Commissione, del 30 ottobre 2024, che reca modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le registrazioni, le modifiche, le cancellazioni, l'applicazione della protezione, l'etichettatura e la comunicazione delle indicazioni geografiche e delle specialità tradizionali garantite, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 per quanto riguarda le indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo e che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n.668/2014 e (UE) 2021/1236;
- il regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione, così come da ultimo modificato dal regolamento delegato (UE) 2025/28 della Commissione, del 30 ottobre 2024;
- il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione, del 17 ottobre 2018, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli, così come da ultimo modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/26;
- la legge 12 dicembre 2016, n. 238, concernente disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino, e successive modifiche ed integrazioni;
- il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 6 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 83 dell'8 aprile 2022, avente ad oggetto disposizioni nazionali applicative dei regolamenti (UE) n. 1308/2013, n. 33/2019 e n. 34/2019 e della legge n. 238/2016, concernenti la procedura per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP, delle IGP, delle menzioni tradizionali dei prodotti vitivinicoli, delle domande di modifica dei disciplinari di produzione e delle menzioni tradizionali e per la cancellazione della protezione;
- il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste prot. interno n. 0690637 del 22/12/2025 di attuazione del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo

e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 1938 del 28/12/2005 di istituzione del Comitato vitivinicolo regionale, organo tecnico consultivo con il compito di formulare pareri, decisioni e mozioni in materia di sviluppo del settore, nonché di tutela e valorizzazione qualitativa e commerciale delle produzioni vitivinicole pugliesi, rinnovato con D.G.R. n. 902 del 16/06/2021 ed ampliato con DGR n. 1755 del 5/11/2021;
- le comunicazioni pervenute nel giugno 2024 dai Consorzi di Tutela delle Denominazioni di Origine Protetta (DOP) *"Primitivo Gioia del Colle"*, *"Primitivo di Manduria"*, *"Castel del Monte"*, *"Tavoliere"*, *"Salice Salentino"*, con le quali gli stessi hanno evidenziato all'amministrazione regionale la presa d'atto dell'Accordo di *"Modifica dei disciplinari IGP"* avente ad oggetto le rese di produzione e la condivisione del percorso intrapreso al fine di accrescere sia la qualità che la sostenibilità delle nostre produzioni;
- la deliberazione della Giunta regionale 16 aprile 2025, n. 505 *"Crisi strutturale del settore vitivinicolo regionale. Riduzione delle rese di uva per ettaro da applicarsi per tutti i disciplinari IGP per la tipologia "rossi". Annualità 2025.* Deliberazione della Giunta Regionale 9 agosto 2024, n. 1207";
- la deliberazione della Giunta regionale 9 giugno 2026, n. 752 *"Crisi strutturale del settore vitivinicolo regionale. Linee di indirizzo per il contenimento delle rese di uva per ettaro da applicarsi a tutti i disciplinari dei vini a Indicazione Geografica Protetta (IGP) per la tipologia "rossi". Annualità 2026."*.

Viste, altresì:

- la deliberazione della Giunta regionale n. 1466 del 15 settembre 2021, recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata *"Agenda di Genere"*;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1295 del 26 settembre 2024, recante *"Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale"*;

Considerato che con DGR n. 752/2026 si deliberava *"di confermare quanto disposto con la deliberazione di Giunta regionale n. 505 del 16/04/2025, che ha previsto una riduzione delle rese di uva per ettaro da applicarsi per tutti i disciplinari dei vini a Indicazione Geografica Protetta (IGP) per la tipologia "rossi", stabilendo nello specifico per i vini a IGP "Puglia", "Salento", "Tarantino", "Valle D'Itria", "Daunia" e "Murgia" una produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata nell'ambito aziendale pari a: una produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata nell'ambito aziendale pari a:*

- 14 tonnellate per la tipologia rosso con la specificazione del vitigno Primitivo;
- 15 tonnellate per la tipologia rosso con la specificazione dei vitigni Susumaniello, Negramaro, Malvasia Nera e Aleatico;"

Rilevato che la precitata DGR riportava nel medesimo punto 1 il seguente inciso *"... stabilendo che le presenti misure, in virtù della loro natura di atto di indirizzo per il comparto vitivinicolo regionale, non costituiscono direttive vincolanti ed obbligatorie per i produttori"*;

Considerato che tale inciso non era presente nella deliberazione della Giunta regionale n. 505/2025 che la DGR n. 752/2026 intendeva integralmente confermare, e che la volontà espressa dall'Assessore all'Agricoltura e allo Sviluppo rurale e dal Comitato Vitivinicolo regionale era quella di confermare integralmente il contenuto della citata deliberazione n. 505/2025, senza introdurre ulteriori precisazioni o modifiche;

Ritenuto pertanto che il predetto inciso costituisca un mero refuso materiale, non corrispondente alla volontà deliberativa espressa dalla Giunta, e che si renda conseguentemente necessario procedere alla

rettifica della deliberazione della Giunta regionale n. 752/2026, mediante l'eliminazione dello stesso, al fine di assicurare la piena e puntuale corrispondenza tra il testo deliberato e quello della deliberazione n. 505/2025;

Dato atto che le misure introdotte con la deliberazione della Giunta regionale n. 505/2025 hanno prodotto effetti positivi in termini di contenimento delle rese produttive e di attenuazione delle criticità del mercato vitivinicolo, confermandone l'efficacia e l'opportunità di mantenimento;

Garanzie di riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

Esiti Valutazione di impatto di genere: neutro

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.

La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.

Tutto ciò premesso, per le motivazioni di cui al documento istruttorio, al fine di procedere all'esercizio della competenza deliberativa in ordine alla rettifica dell'atto sopra richiamato, nei limiti e per le finalità indicate, ai sensi dell'art. 4, co. 4, lett. k) della L.R. 7/1997, si propone alla Giunta regionale:

1. di rettificare mediante cancellazione, per le motivazioni espresse in premessa, il punto 1 del deliberato della DGR n. 752 del 9 giugno 2026, limitatamente al periodo: *"stabilendo che le presenti misure, in virtù della loro natura di atto di indirizzo per il comparto vitivinicolo regionale, non costituiscono direttive vincolanti ed obbligatorie per i produttori"*;
2. di confermare, per il resto, il deliberato della DGR n. 752/2026 ed esattamente: *"- di confermare quanto disposto con la deliberazione di Giunta regionale n. 505 del 16/04/2025, che ha previsto una riduzione delle rese di uva per ettaro da applicarsi per tutti i disciplinari dei vini a Indicazione Geografica Protetta (IGP) per la tipologia "rossi", stabilendo nello specifico per i vini a IGP "Puglia", "Salento", "Tarantino", "Valle D'Itria", "Daunia" e "Murgia" una produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata nell'ambito aziendale pari a:*
 - 14 tonnellate per la tipologia rosso con la specificazione del vitigno Primitivo;
 - 15 tonnellate per la tipologia rosso con la specificazione dei vitigni Susumaniello, Negramaro, Malvasia Nera e Aleatico;"
3. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Il sottoscritto attesta la regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'art. 5, co. 3, lett. da a) ad e) delle Linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", adottate con D.G.R. 7 ottobre 2025, n. 1397"

IL DIRIGENTE della Sezione
"Competitività delle filiere agroalimentari"
(Dott. Luigi Trotta)

firma

 Luigi Trotta
01.07.2026 10:05:01
GMT+02:00

Il Direttore ai sensi degli artt. 18 e 20 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., NON RAVVISA osservazioni alla presente proposta di DGR.

IL DIRETTORE del Dipartimento
"Agricoltura e Sviluppo Rurale"
(Prof. Gianluca NARDONE)

firma

 GIANLUCA
NARDONE
01.07.2026
08:12:48
UTC

L'Assessore all'Agricoltura e allo Sviluppo Rurale, ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

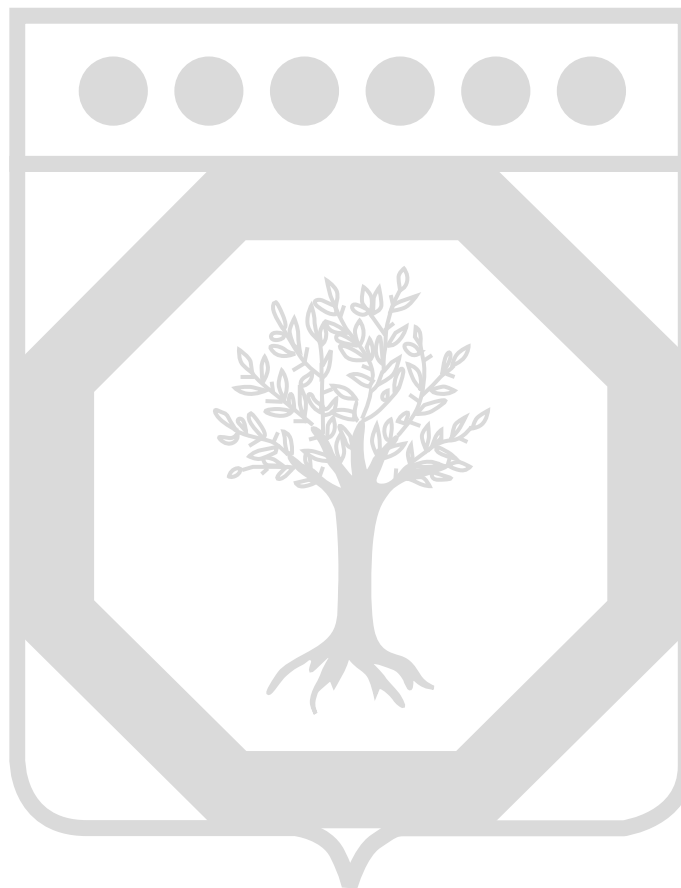
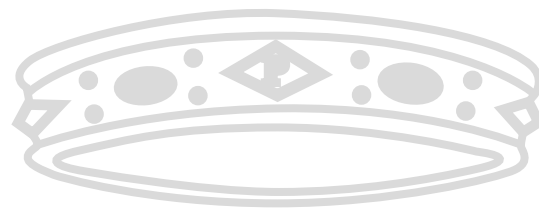
propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto.

Avv. Francesco Paolicelli

firma

 Francesco
Paolicelli
01.07.2026
10:29:49
GMT+02:00



BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 080 540 6372

Sito internet: <https://burp.regione.puglia.it>

e-mail: burp@pec.rupar.puglia.it - burp@regione.puglia.it

Responsabile **Dott.ssa Maddea MICCOLIS**

Edipress dei f.lli Caraglia & C. s.a.s. - 83031 Ariano Irpino (AV)